

Direttore «meno» responsabile sul Web

ALESSANDRA FOSSATI*

Lo scorso ottobre, la V sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza numero 35511/2010, ha escluso la punibilità del direttore (o vice-direttore) di un giornale online per omesso controllo ai sensi dell'articolo 57 c.p. (o di un analogo meccanismo incriminatorio).

La pronuncia riguarda il tema assai discusso della configurabilità di una responsabilità penale per omesso controllo del direttore di un giornale telematico negli stessi termini di quella prevista per il direttore di un periodico tradizionale.


La sentenza si segnala in quanto è la prima della Corte di Cassazione che si occupa della controversa questione della responsabilità del direttore di un giornale online che da oltre un decennio impegna giuristi e addetti ai lavori.

Nel caso di specie, era stata pubblicata su un giornale online una lettera di contenuto diffamatorio, per la quale anche il direttore responsabile della testata era stato condannato in appello per omesso controllo.

L'imputato aveva eccepito l'erronea applicazione di questa disposizione, poiché il dato testuale e la ratio della stessa si riferiscono specificamente alla informazione diffusa tramite la «carta stampata» in cui non può rientrare una testata divulgata sul web.

Questa lettura ha preso le mosse dai precedenti giurisprudenziali che hanno negato che al direttore di una testata televisiva sia applicabile la normativa di cui all'articolo 57 c.p., stante la diversità strutturale tra i due differenti mezzi di comunicazione (la stampa e la radiotelevisione), nonché dal principio di tassatività in diritto penale. Si tratta

La Cassazione ha escluso la punibilità per omesso controllo su articoli pubblicati nei giornali online



tuttavia di una interpretazione che può essere fatta valere anche nel caso di internet.

La Suprema Corte, muovendo dalla definizione di stampa contenuta nell'articolo 1 della legge numero 47 del 1948 («Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi mec-

canici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione»), ha affermato che si rientra nell'ambito della carta stampata in presenza di due elementi peculiari: una riproduzione «tipografica» e la destinazione e distribuzione al pubblico del prodotto di tale attività. Un giornale online non presenta tali requisiti, né ha rile-

vanza la possibilità che il contenuto telematico del sito possa essere stampato.

La Corte, sulla base di tale principio, unito al divieto costituzionalmente garantito di analogia *in malam partem* per le incriminazioni, in base al quale è escluso che un giudice possa estendere un reato oltre quanto tassativamente previsto dalla legge, e alla concreta difficoltà che un direttore di una testata telematica incontrerebbe nel verificare una pubblicazione sempre mutevole, ha escluso che il direttore del giornale online possa incorrere in responsabilità penali da omesso controllo.

Ovviamente, con la pronuncia che si segnala, la Suprema Corte di Cassazione non solle-

va da qualsivoglia responsabilità i direttori di giornali web i quali continueranno, qualora ne ricorrano i presupposti, a rispondere del reato di diffamazione aggravata previsto dall'articolo 595, comma 3, c.p., eventualmente anche in concorso con l'autore dell'articolo diffamatorio.

È la prima sentenza della Suprema Corte su un tema controverso che sarà centrale nei media del futuro

La sentenza della Cassazione non solleva da qualsivoglia responsabilità i direttori di giornali web i quali continueranno, qualora ne ricorrano i presupposti, a rispondere del reato di diffamazione aggravata previsto dall'articolo 595, comma 3, c.p., eventualmente anche in concorso

Attendiamo ora di conoscere se anche i giudici di merito si adegueranno alla prima pronuncia della Corte di Cassazione sul dibattuto tema della responsabilità per omesso controllo dei direttori di testate online, o se assisteremo a un conflitto giurisprudenziale che richiederà ulteriori interventi dei giudici di legittimità.

L'argomento merita attenzione e la casistica di fatto non dovrebbe mancare, considerato che i periodici online sono una realtà in continua espansione e la disciplina normativa sul punto, per quanto concerne l'informazione telematica, ancora da regolamentare.

*Dalla newsletter «Nova Juris» dello studio Munari Cavani